

Relazione illustrativa Verifica di assoggettabilità



Comune di Fierozzo Gamoa' va Vlarötz

Delibera di 1° adozione n° dd.

Delibera di 2° adozione n° dd.

Delibera approvazione G.P. n. dd.



VARIANTE 2021 PER OPERE PUBBLICHE

PRG

FIEROZZO - VLARÖTZ

Gennaio 2021



Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Tolgamoas'chöft Hoa Valzegù ont Bersntol

Il Responsabile del
Servizio Urbanistica
dott. arch. Paola Ricchi



COMUNE DI FIEROZZO
GAMOA' VA VLAROTZ

PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante 2021 per opere pubbliche

L.P. 4 agosto 2015 n. 15 art. 39 comma 2

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(con integrazione Norme di attuazione)

e

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Progettazione: **COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

Tolgamo' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Servizio Urbanistica

Il Responsabile del Servizio – arch. Paola Ricchi

Pergine Valsugana, gennaio 2021

Prima adozione: delibera del Consiglio comunale n. dd.

Seconda adozione: delibera del Consiglio comunale n. dd.

Approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. dd.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. dd.

SOMMARIO

Parte prima – CARATTERI GENERALI	1
1.1 Premessa	1
1.2 La situazione urbanistica vigente.....	1
Parte seconda – I CONTENUTI DELLA VARIANTE.....	3
2.1 Piazzola per elicotteri in località Reabis.....	3
2.2 Area Bicigrill in località Hacleri.....	8
2.3 Camera mortuaria in loc. Plotzeri	14
2.4 Estratti delle norme di attuazione	18
RAPPORTO AMBIENTALE redatto ai sensi dell’art. 20 della L.P. 15/2015 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg	22

Parte prima – CARATTERI GENERALI

1.1 Premessa

Il Comune di Fierozzo ha in atto un procedimento di variante al proprio Piano Regolatore Generale che prevede la revisione completa dello stesso. In data 31.10.2019 tale variante è stata adottata in via preliminare, con delibera del Commissario ad acta n. 01. Trattandosi di una variante di carattere generale, che affronta tutte le tematiche urbanistiche del territorio comunale e si adegua necessariamente alla disciplina provinciale in materia, richiede inevitabilmente dei tempi significativi, sia per la sua redazione che per l'iter di approvazione. L'imprevisto della recente pandemia ha peraltro dilatato in maniera forte e del tutto inaspettata queste tempistiche, condizionate oltretutto dalle recenti elezioni comunali.

Nonostante il lavoro propedeutico alla seconda e definitiva adozione della variante generale sia quasi ultimato, la nuova Amministrazione comunale ha sentito la necessità di attivare con urgenza un nuovo procedimento di variante al PRG allo scopo di realizzare in tempi stretti due interventi pubblici ed uno di interesse pubblico. Per questo motivo l'Amministrazione comunale di Fierozzo ha conferito al Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'incarico per la stesura di una variante per opere pubbliche al PRG da redigere ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.P. 15/2015.

Le tre proposte di modifica sono state valutate sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico e verificate rispetto agli indirizzi e previsioni della pianificazione di grado superiore, in particolare del PUP e del PTC, nonché con la disciplina della nuova Carta di sintesi delle pericolosità.

La variante si limita ad apportare allo strumento urbanistico comunale vigente le modifiche strettamente necessarie a garantire la conformità delle opere pubbliche prospettate, rimandando tutti gli altri aspetti legati all'aggiornamento ed adeguamento della pianificazione di livello locale alla variante generale sopra citata, in fase di approvazione.

La variante non comporta alcun tipo di interferenza con beni gravati da uso civico.

1.2 La situazione urbanistica vigente

Il vigente PRG di Fierozzo deriva dal Piano urbanistico comprensoriale (PUC) redatto negli anni '80 dal Comprensorio Alta Valsugana - C4, e mantiene tutt'ora l'impostazione originaria nonostante le numerose varianti apportate nel corso degli anni. Questo piano ha costituito per il Comune il primo strumento urbanistico di livello locale, seppur realizzato a dimensione sovracomunale. Al PUC è affiancato il PGTIS (piano generale di tutela degli insediamenti storici), anch'esso d'impostazione comprensoriale e relativo esclusivamente alla pianificazione dei centri storici di cui alla L.P. 44/78. Entrambi gli strumenti urbanistici sono stati equiparati, per effetto della legge provinciale 22/91 e per quanto riguarda il territorio dei rispettivi Comuni, a Piano Regolatore Generale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tra le varianti apportate negli ultimi anni al PRG di Fierozzo, la più significativa è quella denominata "*Variante urbanistica 2009*", approvata con delibera della Giunta provinciale n. 816 del 16.04.2010. Questa variante, oltre ad introdurre alcune modifiche al sistema insediativo, ha profondamente rinnovato lo strumento pianificatorio provvedendo all'informatizzazione della cartografia e all'adeguamento della normativa al PUP (L.P. 5/2008 tutt'ora vigente), al PGUAP e alle disposizioni provinciali in materia di distanze ed urbanistica commerciale. A questa revisione urbanistica di carattere generale è poi seguita una variante per opere pubbliche, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 984 del 13.06.2016, incentrata sul miglioramento di alcuni tratti della viabilità pubblica locale.

Una specifica variante era stata anche predisposta al fine di recepire puntualmente tre richieste di intervento nell'ambito del "*Patto territoriale della Valle dei Mòcheni*" di cui al protocollo d'intesa approvato con Del.G.P. n. 1378 dd. 30.05.2008. Tale variante, approvata con Del.G.P. n. 1628 dd. 27.07.2012, ha apportato al PRG le modifiche strettamente necessarie per realizzare due interventi di iniziativa privata ed un'opera pubblica.

Come evidenziato nella premessa, la variante generale adottata in data 31.10.2019 ha il compito di rivisitare complessivamente il progetto pianificatorio, affrontando temi importanti come l'adeguamento alla legislazione provinciale ed al PTC, la disciplina degli insediamenti storici ed quella del patrimonio edilizio tradizionale montano.

Nel frattempo è stata pure redatta una variante rivolta specificatamente all'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento ai sensi dell'art. 45, comma 4 della L.P. 15/2015. Tale variante, recentemente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1589 del 16.10.2020 ha comportato l'inedificabilità di una porzione di zona per attività produttive.

Parte seconda – I CONTENUTI DELLA VARIANTE

Le tre opere da realizzare a seguito della variante riguardano opere di infrastrutturazione del territorio legate alla mobilità, aerea e ciclabile, ed ai servizi cinerari. Tutte e tre le opere sono riconducibili alle zone per attrezzature e servizi pubblici di cui all'art. 31 delle norme di attuazione. In ordine di presentazione le opere riguardano:

- *una piazzola per elisoccorso in località Reabis;*
- *una struttura bicigrill In località Hacleri;*
- *una camera mortuaria in località Plotzeri.*

2.1 Piazzola per elicotteri in località Reabis

Il nucleo insediativo principale del Comune di Fierozzo è rappresentato dalla località "Ronca". Le zone destinate a servizi pubblici di Fierozzo sono praticamente tutte individuate in quest'ambito. Qui sono concentrate infatti le principali strutture pubbliche quali: sede municipale, scuola, palestra e chiesa di "San Felice".

A margine di questa località è anche stata realizzata, recentemente, una struttura della Protezione civile. Proprio in adiacenza a questa struttura l'Amministrazione comunale intende realizzare una piazzola per elicotteri per usi collettivi e di soccorso. Il luogo scelto per quest'opera, in loc. Reabis, corrisponde all'area della p.f. 1698 C.C. Fierozzo, la quale sarà acquisita al patrimonio comunale mediante procedura d'esproprio. Trattasi di una piccola area prativa in lieve pendenza posta sulla sommità della scarpata a monte della strada provinciale, che ben si presta all'atterraggio e al decollo dell'elisoccorso. Il livellamento del terreno necessario per apprestamento del piazzola non comporterà rilevanti lavori di scavo e riporto. Questa infrastruttura va ad aggiungersi all'altra previsione analoga individuata dal piano vigente in località Volz, ai lati della strada provinciale, nei pressi di una zona a verde pubblico.

A valle dell'area è situato un capitello votivo di interesse storico dedicato a Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. In passato questo manufatto risultava collocato in un luogo appropriato, sul lato a monte della stradina che portava all'insediamento di Ronca, ben esposto alle visuali panoramiche. Con la realizzazione della strada provinciale "Sinistra Fersina" – S.P. n. 135, il manufatto si trova ora in posizione molto meno favorevole e conseguentemente risulta anche poco frequentato dalla popolazione locale. In occasione delle opere di realizzazione della piazzola per elicotteri l'Amministrazione comunale è intenzionata a spostare questo manufatto nell'attiguo piazzale della struttura della protezione civile.

Nella "Carta di sintesi della pericolosità" recentemente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020 l'area individuata per la piazzola per elicotteri ricade in penality ordinaria "**P2 – bassa**".

Dal punto di vista normativo si ritiene opportuno aggiornare l'art. 49 nel modo sotto riportato; in colore giallo sono evidenziate le parti stralciate ed in rosso le parti aggiunte. Rispetto al piano vigente viene modificata la denominazione di queste aree da "Eliporti" a "Piazzole per elicotteri" per maggior attinenza del termine con le reali caratteristiche dell'infrastruttura. L'articolo viene

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

inoltre integrato con il nuovo comma 4 che richiama alla necessità di valutare l'impatto acustico dell'opera.

Art. 49

Eliporti Piazzole per elicottero

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "E", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto **delle zone degli spazi** destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

(4) La realizzazione delle piazzole è subordinata alla predisposizione di una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore (Legge 447/95, D.M. 31.10.1997, D.P.C.M. 14.11.1997).

Ortofoto



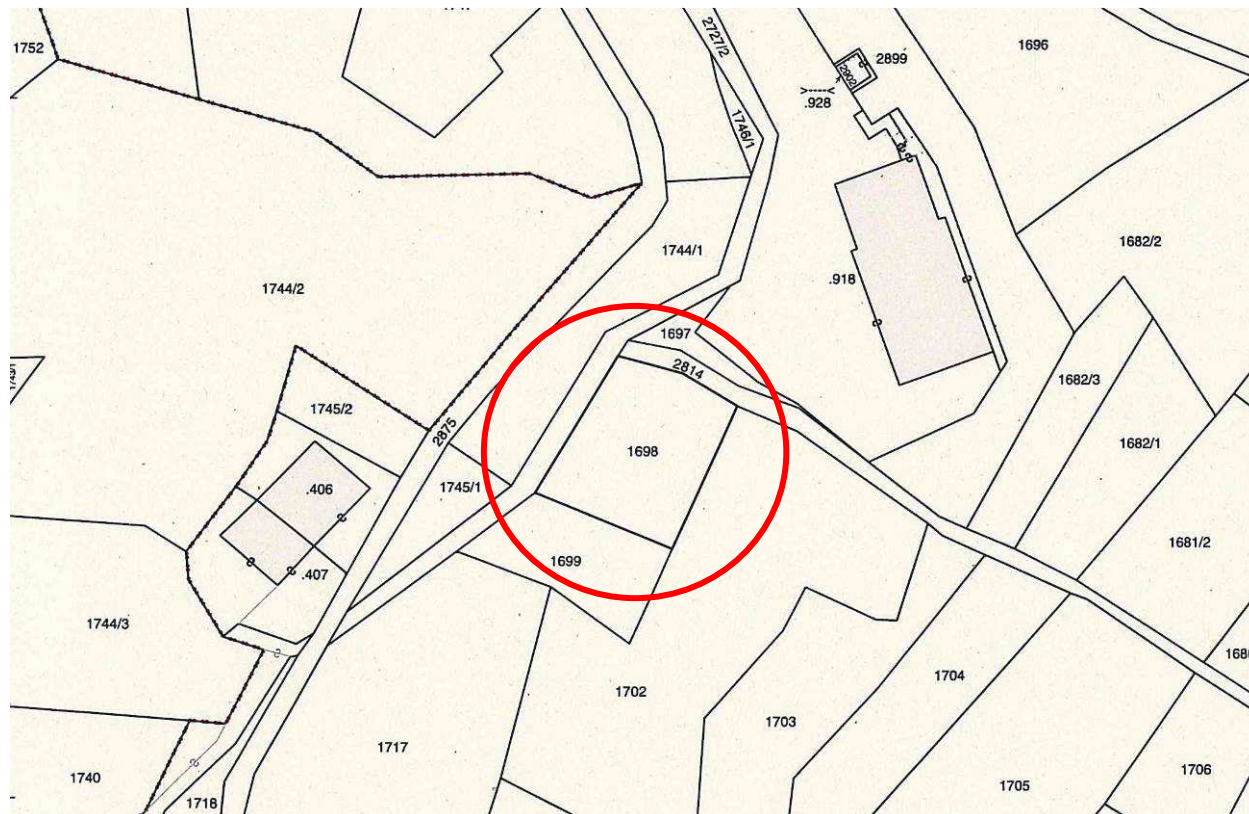
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Documentazione fotografica



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Estratto catastale



Estratto Tavola B - PRG vigente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

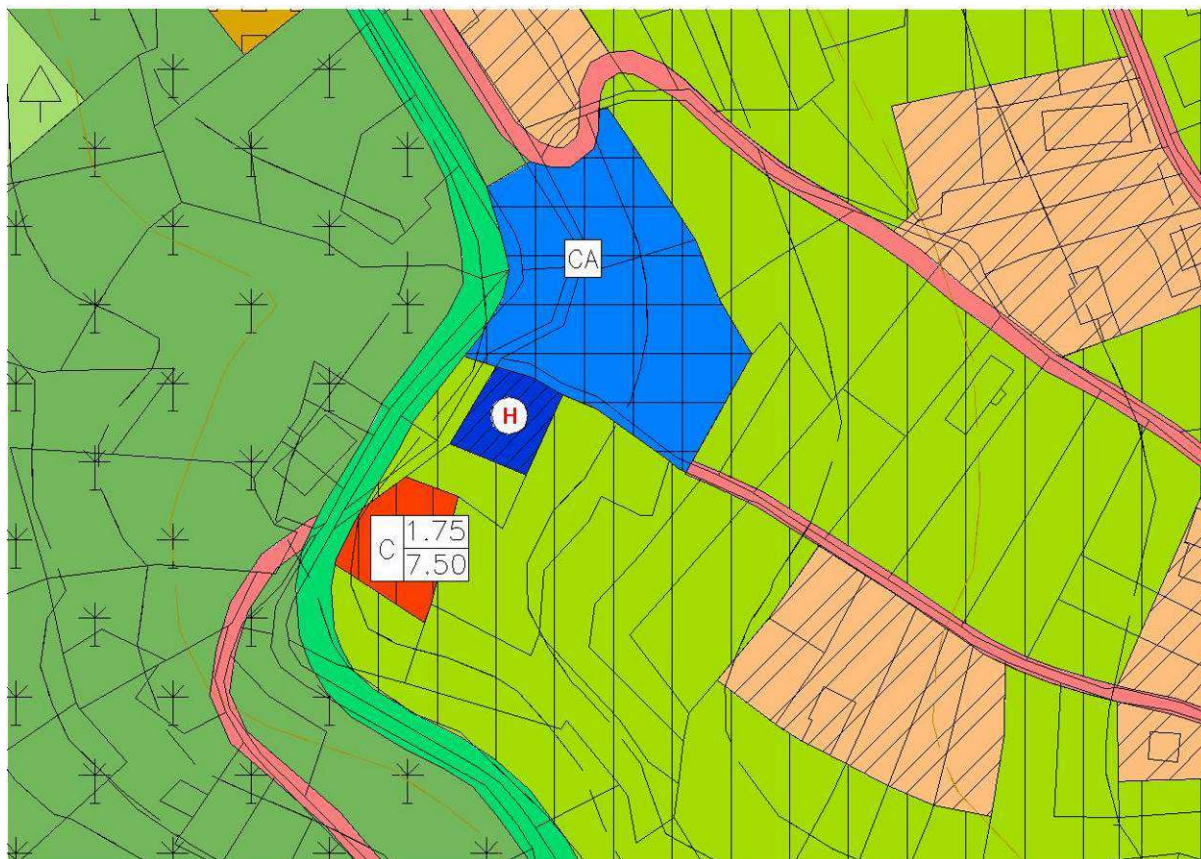


Estratto Tavola B - PRG variante generale (estratto di prima adozione)



Estratto Tavola B - PRG proposta di variante

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



2.2 Area Bicigrill in località Hacleri

Ad est della località Hacleri, a lato della strada provinciale n. 135 “Sinistra Fersina”, in prossimità dell’incrocio con la viabilità locale che porta in Valcava, viene individuata una nuova zona per attrezzature e servizi pubblici specificatamente destinata ad ospitare un bicigrill. Quest’opera infrastrutturale viene proposta nell’ottica di sostenere ed incentivare la mobilità ciclabile nell’ambito di un progetto di sviluppo turistico condiviso e coerente con gli indirizzi strategici del PTC. Il luogo scelto per quest’opera, in località Hacleri, corrisponde ad una porzione delle pp.ff. 2589/2 e 2589/3 C.C. Fierozzo di proprietà privata. L’Amministrazione comunale confida che la struttura bicigrill sia realizzata dai soggetti proprietari, previa convenzione che ne assicuri la pubblica utilità.

In corrispondenza del sito, sul lato opposto della strada provinciale è già prevista dal Piano vigente, ma non ancora realizzata, un’ampia zona a parcheggio. Anche quest’opera è stata individuata a scopo ricreativo-turistico, nello specifico come sito di partenza per le escursioni nel pregevole contesto montano soprastante, e potrebbe assumere un ruolo sinergico con l’area bicigrill.

All’interno della zona per attrezzature e servizi pubblici, la nuova struttura dovrà essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche costruttive e disciplinare d’attuazione dell’uso collettivo del marchio “Bicigrill” (allegato alla Del.G.P. n. 1771 dd. 19.10.2015). Dovrà pertanto essere realizzato almeno un locale per la somministrazione di bevande e pasti veloci, uno spazio informativo, un locale predisposto per la manutenzione delle biciclette, doppi servizi igienici, una tettoia aperta e un’area esterna opportunamente attrezzate, spazi a parcheggio, idonei accessi ed ogni altro elemento previsto dalla disciplina provinciale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel PRG vigente la superficie corrispondente alla nuova zona per attrezzature e servizi pubblici è individuata come zona agricola di tutela ambientale e produttiva e ricade in un'area di pregio del PUP, recepita nel PTC.

Nella *“Carta di sintesi della pericolosità”* recentemente approvata con del.G.P. n. 1317 dd. 04.09.2020 l'area individuata per il bicigrill ricade in penalità ordinaria **“P2 – bassa”**.

Dal punto di vista normativo si rende necessario integrare il comma 2 dell'art. 31 nel modo sotto riportato; evidenziando in colore rosso le parti aggiunte.

Art. 31
Zone per attrezzature e servizi pubblici

- omissis -

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro / ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6;
- **zone a servizio della mobilità ciclabile – Bicigrill, BG, nelle quali è ammessa la realizzazione di strutture a supporto dell'attività di ristorazione, assistenza e informazione degli utenti dei percorsi ciclabili (vedi art. 50), nel rispetto delle caratteristiche costruttive e disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio Bicigrill di cui alla Del.G.P. n. 1771 dd. 19.10.2015.**

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, **da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione.**

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

a) **nelle zone CA, SC e R si applicano i seguenti indici:**

1. R.c.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
3. **parcheggi non minori di 1 mq./10 mc. di volume utile (Vu).**

b) **nelle zone BG si applicano i seguenti indici:**

1. R.c.: non maggiore del 20%;
2. H: non superiore a ml. 6,00.

Per la dotazione degli spazi a parcheggio si rinvia alla disciplina provinciale in materia (art. 60 L.P. 15/2015 e Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

- omissis -

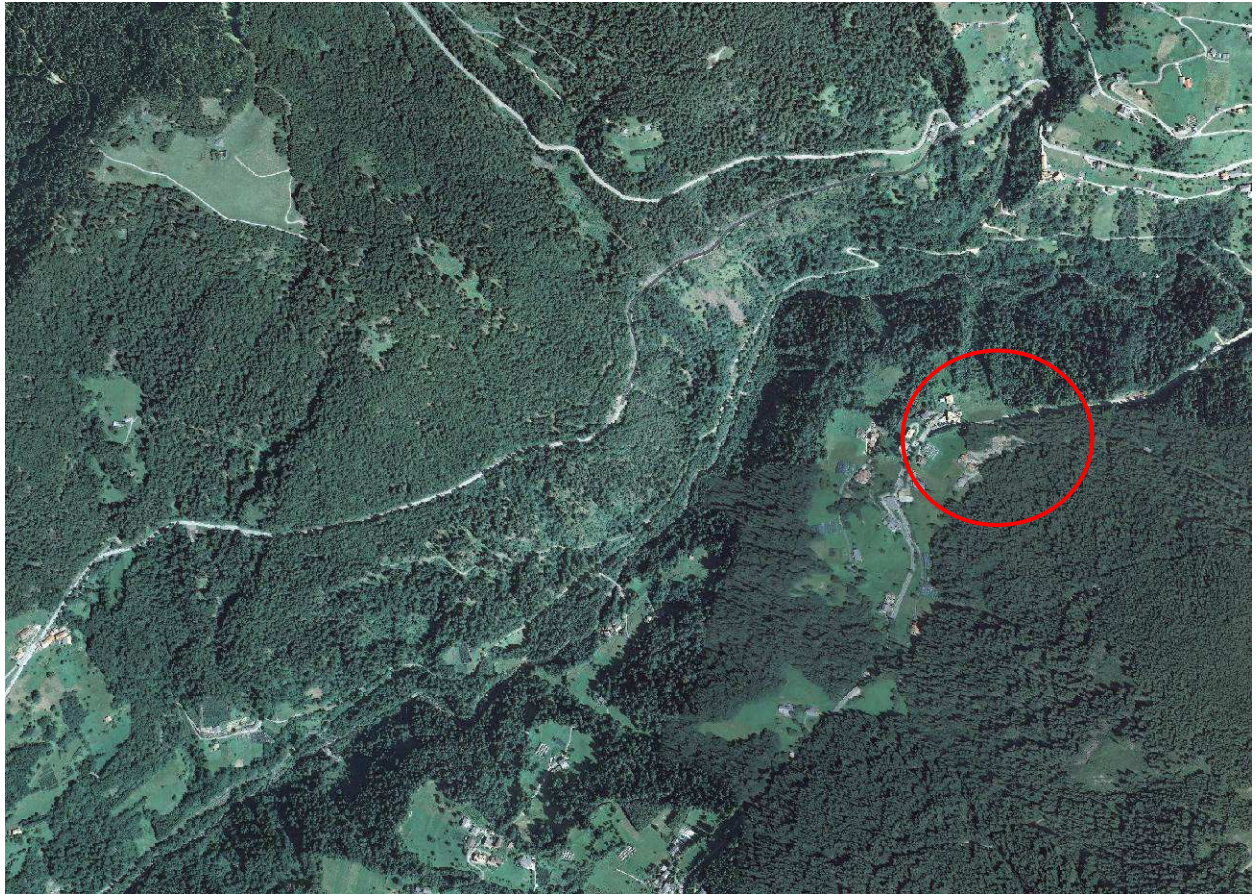
Documentazione fotografica

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Ortofoto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

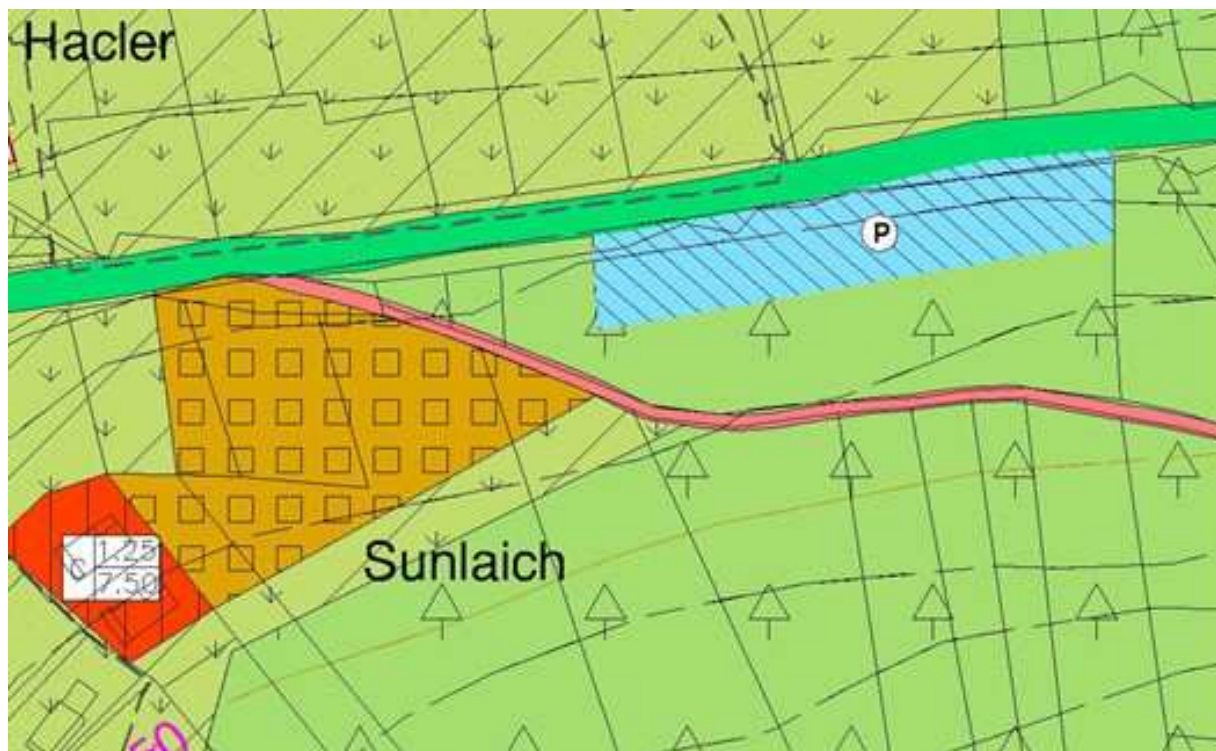


Estratto catastale

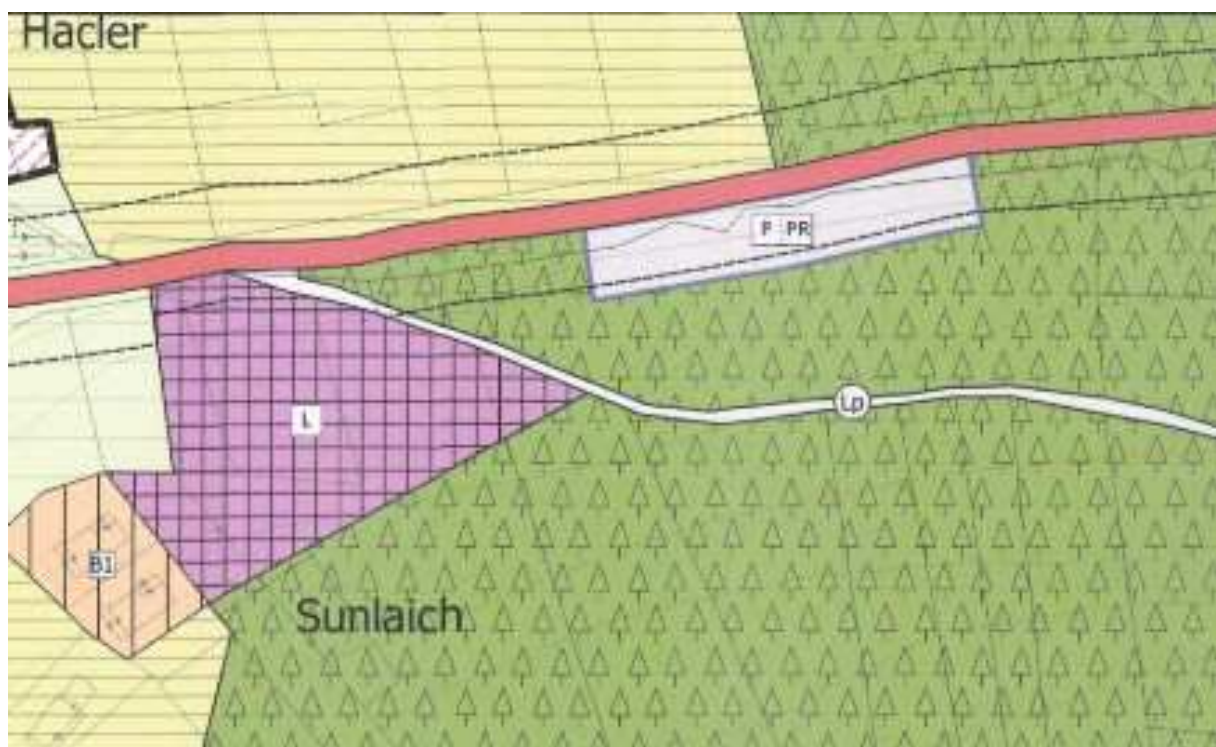


Estratto Tavola 1 - PRG vigente

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

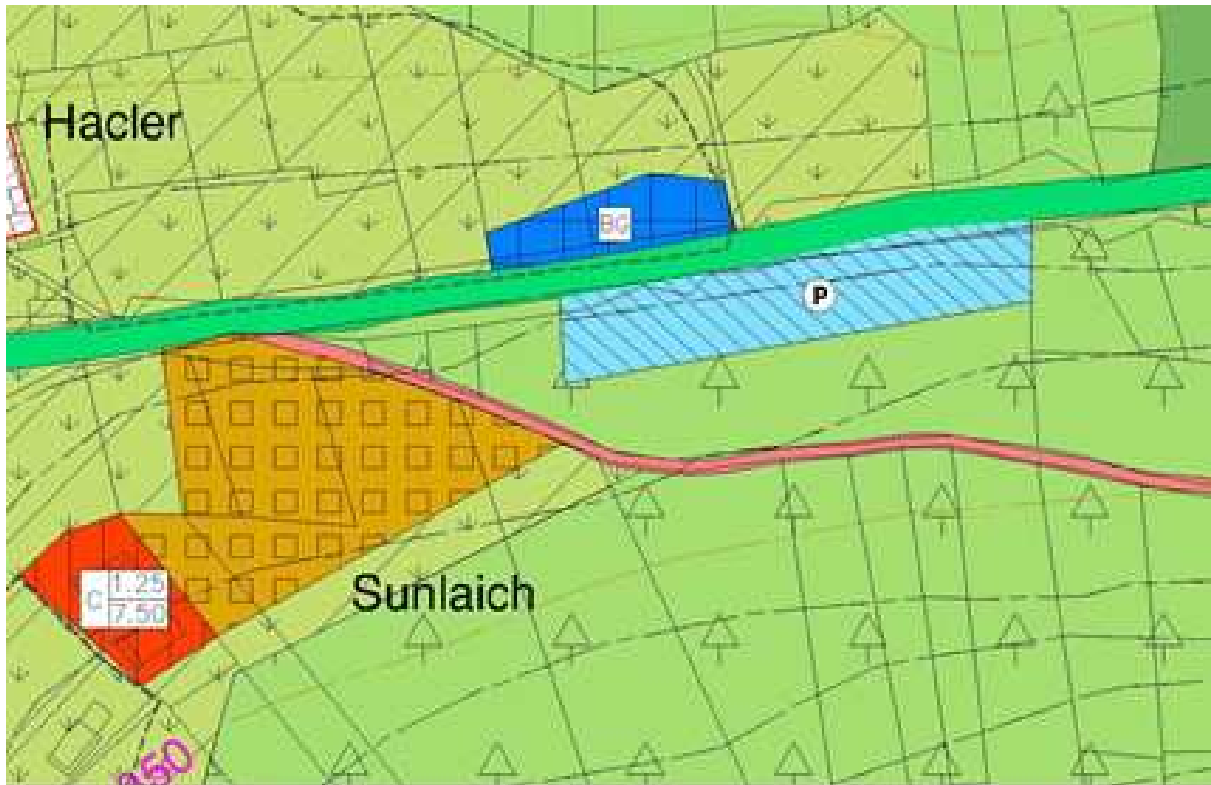


Estratto Tavola 1 - PRG variante generale (estratto di prima adozione)



Estratto Tavola 1 - PRG proposta di variante

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



2.3 Camera mortuaria in loc. Plotzeri

La comunità di Fierozzo è caratterizzata dalla presenza di due frazioni principali: quella di San Felice (a cui fa riferimento la variante precedente) e quella di San Francesco.

In entrambe le frazioni è presente l'omonima chiesa con annesso cimitero.

Appartenente al passato più remoto è la vecchia pieve di San Lorenzo i cui resti sono ancora visibili nell'omonima località. Mentre la frazione San Felice ha avuto negli ultimi decenni un discreto sviluppo insediativo, proprio in corrispondenza della località Ronca precedentemente richiamata, la frazione San Francesco è rimasta pressoché inalterata, anzi ha sofferto un certo grado di spopolamento. In questo contesto va anche evidenziata la realizzazione, indicativamente negli anni '60, della nuova chiesa di San Francesco in località Plotzeri, in prossimità dell'incrocio della strada intercomunale di collegamento con Sant'Orsola Terme (strada *"Della Clom"*) con la strada provinciale *"Sinistra Fersina"*. Questo recente edificio di culto è situato lungo il margine della S.P. n. 135 a differenza della chiesa di San Francesco antecedente, posta più a valle, raggiungibile mediante la bretella *"Della Clom"*.

E' nella *"nuova"* chiesa in località Plotzeri che avvengono solitamente le celebrazioni funerarie, mentre nella *"vecchia"* chiesa di San Francesco, situata nell'omonimo nucleo insediativo, vengono tumulate le salme. Per questo motivo si avverte l'esigenza di realizzare una camera mortuaria in prossimità della chiesa situata in località Plotzeri anziché nell'ambito della struttura cimiteriale esistente in località San Francesco.

Il manufatto sarà dimensionato in coerenza con l'utilizzo previsto; il suo sedime sarà pertanto limitato e ricadrà comunque all'interno della *"zona per attrezzature e servizi pubblici"* individuata nel PRG vigente, nella parte nord della medesima. La destinazione urbanistica vigente dell'area, indicata con la sigla *"CA"*, risulta compatibile con la nuova struttura ad uso camera mortuaria poiché finalizzata alla realizzazione di una pluralità di attrezzature pubbliche del tipo civile, amministrativo, religioso, ecc.

Nella *"Carta di sintesi della pericolosità"* recentemente approvata con del.G.P. n. 1317 dd. 04.09.2020 l'area individuata per la camera mortuaria ricade in penality ordinaria *"P2 – bassa"*.

Dal punto di vista normativo si ritiene opportuno integrare il comma 2 dell'art. 31 nel modo sotto riportato; evidenziando in colore rosso le parti aggiunte.

Art. 31

Zone per attrezzature e servizi pubblici

- omissis -

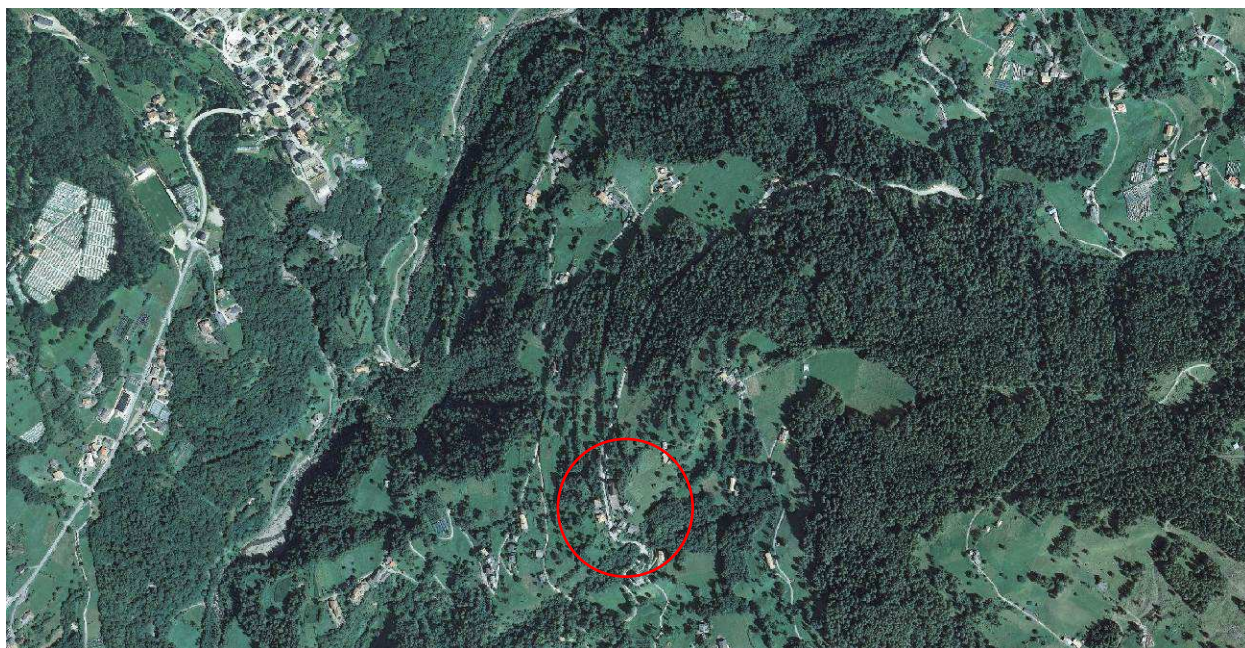
(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione, **nonché edifici funzionali alla conduzione cimiteriale**;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro / ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6.

- omissis -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ortofoto

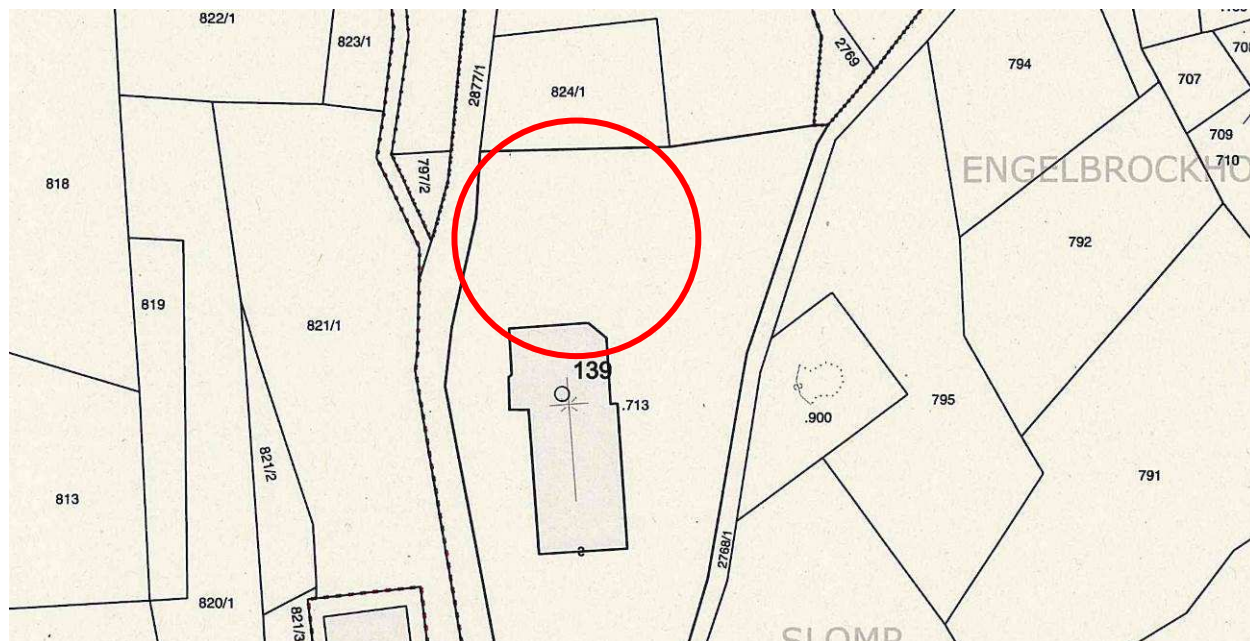


Documentazione fotografica

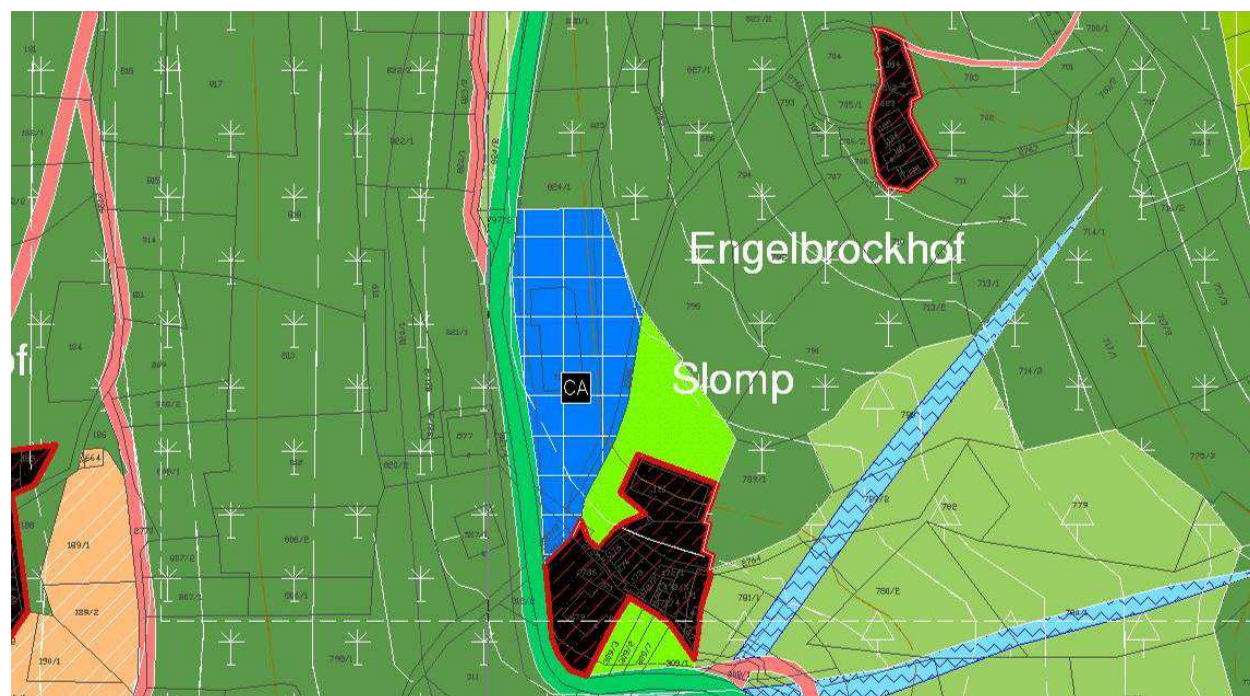


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Estratto catastale



Estratto Tavola C - PRG vigente



COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - SERVIZIO URBANISTICA
gennaio 2021

2.4 Estratti delle norme di attuazione

PRG in vigore

Due sono gli articoli normativi interessati dalla variante; nello specifico quelli individuati con i numeri 31 e 49 sotto riportati.

Art. 31

Zone per attrezzature e servizi pubblici

(1) Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione comprensoriale e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro / ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6.

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

1. R.c.: non maggiore del 50%;
2. H: non superiore a ml. 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
3. parcheggi non minori di 1 mq./10 mc. di volume utile (Vu).

(5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui al successivo art. 60.

(6) Nelle aree e sugli edifici contrassegnati sugli elaborati grafici con la simbologia "R", sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio, alla valorizzazione dei caratteri formali, tipologici e stilistici presenti. Gli interventi dovranno prevedere:

- la riconduzione in pristino sulla base di una documentazione attendibile;
- ogni eventuale completamento di parti danneggiate o crollate definito sulla base di documentazione storica attendibile e con assoluto rigore filologico;
- il restauro dei singoli elementi culturali architettonici e decorativi esistenti e l'utilizzo costante di materiali e tecniche tradizionali;
- il recupero della sola destinazione d'uso originaria e tradizionale finalizzato ad un utilizzo didattico-museale di tipo pubblico;
- gli interventi non dovranno modificare la volumetria presente - o quella attendibilmente documentata;
- il mantenimento del rapporto tra manufatto edilizio e sito circostante, tramite una idonea manutenzione ambientale. E' pertanto proibito l'uso di materiali sintetici o cementizi per le pavimentazioni e la realizzazione di muri, terrapieni, o elementi di arredo fissi dalle caratteristiche avulse dal contesto rurale esistente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(7) Nella zona per attrezzature e servizi pubblici di progetto situata all'ingresso sud-orientale del centro abitato di Ronca (zona per centro polifunzionale e caserma Vigili del Fuoco), dovrà essere redatto uno studio geologico che consideri le problematiche idrogeologiche dei luoghi, analizzi il grado di attività di fenomeni erosivi alla testata delle vallecole situate a valle della zona, affronti le possibili interferenze che la realizzazione dell'opera comporta nell'ambito geologico attraversato e suggerisca le opportune prescrizioni esecutive per la sua realizzazione.

(8) Nella zona individuata sulla cartografia del P.R.G. (variante pattizia), riportante cartiglio "S" e specifica numerazione "3", è ammessa la realizzazione di strutture sportive con rapporto di copertura (Rc) massimo pari al 60% e relativi spazi a parcheggio ed accessori. L'edificazione è ammessa limitando al massimo gli interventi fuori terra; l'altezza massima dovrà comunque essere contenuta interamente sotto la quota individuata dalla sommità del muro di contenimento in muratura esistente in prossimità del lato nord-est della chiesa di S. Felice (p.ed. 396 c.c. Fierozzo). Gli interventi devono anche rispettare le condizioni espresse nello specifico studio di compatibilità per valutare le condizioni di rischio idrogeologico redatto dalla dott.ssa Annalisa Cuoghi in data ottobre 2011 a supporto della previsione urbanistica. Per la variante pattizia non si applicano i precedenti commi 2, 4, 6 e 7.

Art. 49
Eliporti

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "E", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto delle zone destinate al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

PRG in variante

Con la variante gli articoli 31 e 49 delle norme di attuazione assumono il seguente contenuto.

Art. 31 ***Zone per attrezzature e servizi pubblici***

(1) Sono zone destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione comprensoriale e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale.

(2) Esse sono suddivise in:

- zone per attrezzature civili, religiose ed amministrative CA, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, commerciali, per il culto e la pubblica amministrazione, nonché edifici funzionali alla conduzione cimiteriale;
- zone per attrezzature scolastiche e culturali SC, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.;
- zone miste M, nelle quali è ammessa in generale la realizzazione delle seguenti infrastrutture pubbliche: attrezzature e impianti di tipo tecnologico legati alla produzione e al trasporto di energia (impianti per il teleriscaldamento a biomassa, centrali idroelettriche, cabine di trasformazione, ecc.);
- zone ed edifici R, nelle quali sono ammessi esclusivamente interventi di restauro / ripristino filologico secondo quanto stabilito al comma 6.
- zone a servizio della mobilità ciclabile – Bicigrill, BG, nelle quali è ammessa la realizzazione di strutture a supporto dell'attività di ristorazione, assistenza e informazione degli utenti dei percorsi ciclabili (vedi art. 50), nel rispetto delle caratteristiche costruttive e disciplinare d'attuazione dell'uso collettivo del marchio Bicigrill di cui alla Del.G.P. n. 1771 dd. 19.10.2015.

(3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto, da parte degli Enti pubblici o da soggetti privati previa convenzione.

(4) A tali effetti valgono le seguenti norme:

- a) nelle zone CA, SC e R si applicano i seguenti indici:
 - 1. R.c.: non maggiore del 50%;
 - 2. H: non superiore a ml. 14,00 salvo diversa indicazione del cartiglio;
- b) nelle zone BG si applicano i seguenti indici:
 - 1. R.c.: non maggiore del 20%;
 - 2. H: non superiore a ml. 6,00.

Per la dotazione degli spazi a parcheggio si rinvia alla disciplina provinciale in materia (art. 60 L.P. 15/2015 e Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.).

(5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui al successivo art. 60.

(6) Nelle aree e sugli edifici contrassegnati sugli elaborati grafici con la simbologia "R", sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione ed al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio, alla valorizzazione dei caratteri formali, tipologici e stilistici presenti. Gli interventi dovranno prevedere:

- la riconduzione in pristino sulla base di una documentazione attendibile;
- ogni eventuale completamento di parti danneggiate o crollate definito sulla base di documentazione storica attendibile e con assoluto rigore filologico;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- il restauro dei singoli elementi culturali architettonici e decorativi esistenti e l'utilizzo costante di materiali e tecniche tradizionali;
- il recupero della sola destinazione d'uso originaria e tradizionale finalizzato ad un utilizzo didattico-museale di tipo pubblico;
- gli interventi non dovranno modificare la volumetria presente - o quella attendibilmente documentata;
- il mantenimento del rapporto tra manufatto edilizio e sito circostante, tramite una idonea manutenzione ambientale. E' pertanto proibito l'uso di materiali sintetici o cementizi per le pavimentazioni e la realizzazione di muri, terrapieni, o elementi di arredo fissi dalle caratteristiche avulse dal contesto rurale esistente.

(7) Nella zona per attrezzature e servizi pubblici di progetto situata all'ingresso sud-orientale del centro abitato di Ronca (zona per centro polifunzionale e caserma Vigili del Fuoco), dovrà essere redatto uno studio geologico che consideri le problematiche idrogeologiche dei luoghi, analizzi il grado di attività di fenomeni erosivi alla testata delle valleciole situate a valle della zona, affronti le possibili interferenze che la realizzazione dell'opera comporta nell'ambito geologico attraversato e suggerisca le opportune prescrizioni esecutive per la sua realizzazione.

(8) Nella zona individuata sulla cartografia del P.R.G. (variante pattizia), riportante cartiglio "S" e specifica numerazione "3", è ammessa la realizzazione di strutture sportive con rapporto di copertura (Rc) massimo pari al 60% e relativi spazi a parcheggio ed accessori. L'edificazione è ammessa limitando al massimo gli interventi fuori terra; l'altezza massima dovrà comunque essere contenuta interamente sotto la quota individuata dalla sommità del muro di contenimento in muratura esistente in prossimità del lato nord-est della chiesa di S. Felice (p.ed. 396 c.c. Fierozzo). Gli interventi devono anche rispettare le condizioni espresse nello specifico studio di compatibilità per valutare le condizioni di rischio idrogeologico redatto dalla dott.ssa Annalisa Cuoghi in data ottobre 2011 a supporto della previsione urbanistica. Per la variante pattizia non si applicano i precedenti commi 2, 4, 6 e 7.

Art. 49
Piazzole per elicottero

(1) Sono aree individuate dal P.R.G., e contrassegnate dalla simbologia "E", destinate all'atterraggio ed al decollo di elicotteri utilizzati a fini collettivi o di soccorso pubblico.

(2) Le dimensioni e le fasce di rispetto degli spazi destinati al decollo e all'atterraggio di elicotteri sono riportate nelle leggi specifiche di settore.

(3) La progettazione di questi spazi deve essere redatta in conformità alle vigenti Norme in materia, tali spazi devono essere inseriti nel contesto territoriale con idonee mitigazioni ambientali. E' opportuno fare in modo che l'elicottero atterri senza che alcun tipo di ostacolo impedisca le manovre di atterraggio che deve avvenire secondo una traiettoria di avvicinamento libera da qualsiasi impedimento.

(4) La realizzazione delle piazzole è subordinata alla predisposizione di una valutazione di impatto acustico finalizzata ad accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore (Legge 447/95, D.M. 31.10.1997, D.P.C.M. 14.11.1997).

RAPPORTO AMBIENTALE redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg

Premessa

L'art. 20 della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 definisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in considerazione degli effetti prodotti sull'ambiente. Tale valutazione assume la definizione di "Rapporto Ambientale".

La VAS, Valutazione ambientale strategica, prevista a livello europeo, regolamentata a livello nazionale e provinciale, è un processo di precauzione, basato sul concetto di sviluppo sostenibile ed atto alla valutazione su piani e programmi che agiscono sul territorio, garantendo che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivante dall'attuazione dei piani stessi.

Lo scopo della Verifica di assoggettabilità è la decisione di sottoporre o meno il piano a VAS; quindi la verifica deve valutare in modo esaustivo le caratteristiche della variante al piano considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e dalle aree che risultano coinvolte.

Il quadro normativo di riferimento.¹

La valutazione ambientale strategica (VAS), introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE è finalizzata alla preventiva valutazione degli effetti dei progetti, degli strumenti di pianificazione e di programmazione sull'ambiente, in modo da intervenire efficacemente già a monte del processo di localizzazione delle attività umane.

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente afferma in proposito che *"... la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa deve essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"*.

E ancora che *"il quinto programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile (...) ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente"*.

¹ Le norme di riferimento principali sono:

- Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- L.P. 15 dicembre 2004 n.10 (Disposizioni in materia urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia), art. 11;
- d. P.P. 14 settembre 2006 n.15/68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente);
- L.P. 15/2015;
- L.P. 5/2008 (Approvazione del Piano urbanistico provinciale), Allegato E Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani.

La disciplina urbanistica provinciale.

Il quadro normativo provinciale fa riferimento in primis all'articolo 20 della L.P. 15/2015, *"Valutazione dei piani"*, ove si esplicita che: *"1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*

2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP. (...)"

A livello normativo la Direttiva comunitaria è stata recepita dalla Provincia autonoma di Trento con la L.P. 10/2004 e successive disposizioni regolamentari approvate con d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15/68/Leg., in materia di valutazione strategica, successivamente modificate con il d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., integrandole in particolare con le Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Il **regolamento**, le relative **Linee guida** e le **Indicazioni metodologiche** – queste ultime approvate dalla Giunta provinciale con la **deliberazione n. 349 del 26 febbraio 2010** - danno attuazione al disegno urbanistico complessivo, delineato dal nuovo PUP e dalla riforma istituzionale, puntando ad assicurare la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione – PUP, piani territoriali delle comunità, piani regolatori comunali e piani dei parchi naturali provinciali – per costruire un progetto capace di promuovere le responsabilità delle diverse realtà territoriali, assicurare un atteggiamento di cooperazione tra territori.

Sempre nel rispetto della legge urbanistica provinciale, la procedura di autovalutazione, integrata nel processo di formazione dei piani urbanistici, è inoltre differenziata rispetto ai diversi livelli di pianificazione, nell'ottica, come detto, della non duplicazione degli atti e delle procedure, distinguendo tra **autovalutazione** degli strumenti della pianificazione territoriale, in primo luogo dei *piani territoriali delle comunità* e **rendicontazione urbanistica** dei *piani regolatori generali* e dei piani dei parchi naturali provinciali, finalizzata alla verifica ed esplicitazione, su scala locale, delle coerenze con l'autovalutazione dei piani territoriali.

In questo quadro l'autovalutazione del piano diventa lo strumento strategico per assicurare la **coerenza** e l'**efficacia** delle previsioni pianificatorie. Si configura come **ragionamento logico** che accompagna il piano nella sua elaborazione, per assicurare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e insieme di perseguire la cooperazione tra i territori nell'ottica di concorrere a un progetto di scala provinciale, e garantendo la partecipazione e l'informazione dei cittadini rispetto alle scelte di piano.

Le **varianti** ai piani sono soggette a rendicontazione urbanistica², salvo che la procedura di verifica di assoggettabilità prevista dall'articolo 3 del Regolamento, *"Ambito di applicazione"* non escluda tale adempimento. La **verifica di assoggettabilità** comporta la redazione di un

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

apposito documento al fine di decidere se il piano vada o meno sottoposto a valutazione strategica.³

Nello specifico si rammenta che l'articolo 3 del Regolamento specifica quali piani e programmi sono sottoposti a valutazione strategica, allorquando presentano **determinati requisiti**:

"1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;" (comma 1).

Ed inoltre sono parimenti sottoposti a valutazione strategica qualora possono avere aspetti significativi sull'ambiente:

"a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;

b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi." (comma 3).

Inoltre l'articolo 3 bis *"Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale"* recita al comma 8:

*"Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 **non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica:***

d) le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione; (...)"

Si intende con questo che non sono soggette a rendicontazione le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano – nei limiti di cui sopra - , avendo con particolare riferimento singole modifiche degli abitati consolidati o degli insediamenti storici, nonché le **varianti per opere pubbliche**.

Considerato che la presente variante riguarda esclusivamente la realizzazione di opere pubbliche, si ritiene che essa ricada nella casistica disciplinata dall'articolo 3bis, comma 8) del Regolamento VAS, ed è quindi non soggetta al procedimento di autovalutazione strategica.

Pertanto il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della variante e le specifiche motivazioni dell'esclusione andranno richiamate nella deliberazione del Consiglio comunale di adozione.

Metodologia adottata per la verifica di assoggettabilità

Per il processo di valutazione ambientale della variante al PRG di Fierozzo si tiene conto di quanto riportato nel quadro di riferimento normativo provinciale, evidenziando in prima analisi che trattandosi di una variante che introduce nel sistema territoriale locale modifiche di limitati contenuti, la stessa non appare come soggetta a verifica preventiva degli effetti indotti sull'ambiente.

Tuttavia si rende opportuno effettuare verifica puntuale sulle modifiche apportate al PRG ed in particolare all'area individuata in località San Felice-Reabis, destinata alla realizzazione di una piazzola di eliporto, ed all'area interessata dalla previsione di una struttura bicigrill lungo la

³ In tal senso è utile il rimando all'appendice 1 delle Linee guida provinciali e Allegato II del Regolamento provinciale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

strada provinciale che conduce a Palù del Fersina, al fine di determinare preliminarmente l'eventuale significatività ambientale in riferimento ad alcune tematiche rispetto alla verifica di coerenza con il PTC, ed in particolare:

- *eventuali effetti diretti e indiretti sulle aree "Rete Natura 2000" (SIC e ZPS);*
- *assoggettabilità delle opere a verifica e procedimento di VIA;*
- *grado di "coerenza interna", rispetto al quadro delineato dal PRG in vigore;*
- *verificare la coerenza delle scelte urbanistiche rispetto alle disposizioni in materia di consumo di suolo introdotte dall'articolo 18 della L.P. 15/2015*
- *grado di "coerenza esterna", rispetto alla pianificazione sovraordinata*

Infine, la verifica tiene conto degli obiettivi contenuti nel progetto di variante anche in riferimento agli aspetti ambientali indotti, specificando le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione comunale a modificare le previsioni urbanistiche vigenti con nuove strategie.

Contenuti della variante

Con la presente variante, oltre ad un limitata integrazione normativa finalizzata a puntualizzare gli interventi ammessi in area per attrezzature pubbliche, si prevedono due nuove previsioni:

una piazzola per elisoccorso in località Reabis;
una struttura bicigrill In località Hacleri;

Di fatto la variante non interviene in maniera sostanziale sulla definizione delle aree, nel primo caso, perfeziona l'assetto del contesto, aggiungendo una piazzola a servizio della struttura pubblica e dell'intera realtà territoriale, necessaria in caso di emergenze. La previsione di un bicigrill si colloca lungo la viabilità provinciale ed è finalizzata ad uno sviluppo dei servizi offerti sul territorio con interventi però di dimensioni ed impatti contenuti.

Verifica della presenza di siti della rete Natura 2000

La direttiva 92/43/CEE recepita dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal DPR 120/2003, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, disciplina i criteri di individuazione e gestione dei Siti di interesse comunitario (Sic).

La rete ecologica europea costituita da tali siti è definita "Natura 2000", e individua per ciascun Sic le peculiarità sottoposte a tutela e conservazione per le quali le norme comunitarie e statali prescrivono l'obbligo di sottoporre alla valutazione di incidenza tutti i piani e progetti che possono avere incidenza significativa sui valori naturali della rete natura 2000. Nel Comune di Fierozzo non sono individuati siti di importanza comunitaria.

Verifica di assoggettabilità delle opere alla procedura di VIA

Con riferimento ai contenuti della L.P. 19/2013 e s.m. e ai rimandi dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". si è potuto verificare che gli interventi previsti dalla variante al PRG non risultano soggetti alle procedure di verifica e di VIA o a verifica di assoggettabilità.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PRG vigente

La variante interviene sull'assetto della pianificazione urbanistica comunale con un potenziamento della dotazione di attrezzature e servizi pubbliche non intaccando aree agricole di pregio o di particolare interesse paesaggistico.

In sintesi la variante non incide in maniera sostanziale sulle previsioni del PRG, migliorando piuttosto la dotazione dei servizi e delle opportunità territoriali.

Verifica del grado di coerenza della variante con il quadro delineato dal PTC

Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 19 aprile 2019 con deliberazione n. 531 ed è vigente dal 10 maggio 2019.

La variante per opere pubbliche in oggetto è coerente con le previsioni del PTC che individuano l'area ove è prevista la nuova piazzola dell'elicottero come agricola di interesse locale, e l'area ove si prevede il bicigrill come agricola di pregio: tenendo conto che tale previsione rientra nelle infrastrutture/strutture pubbliche, è ammessa la riduzione secondo quanto previsto dalla norma vigente e dagli strumenti sovraordinati (PUP e PTC), pertanto è possibile affermare che non si verificano interferenze con il sistema delle previsioni del PTC.

Verifica della coerenza con la Carta di Sintesi della pericolosità

Nella *"Carta di sintesi della pericolosità"* recentemente approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020 tutte le nuove previsioni ricadono in penalità ordinaria **"P2 – bassa"**.

Conclusioni

Il quadro normativo definisce come le varianti urbanistiche debbano essere elaborate sulla base di una rendicontazione urbanistica che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC

La normativa provinciale opera una specifica differenziazione tra varianti assoggettabili a rendicontazione urbanistica, e quindi al processo di valutazione ambientale strategica, e quelle che, - considerata la portata degli interventi -, ne sono esenti, ovvero per le quali ricorrono le condizioni di esonero di cui all'articolo 3bis, comma 8 del Regolamento VAS.

Si ritiene che le azioni di modifica urbanistica proposte dalla variante del PRG di Fierozzo, siano in coerenza con le strategie introdotte dal Piano territoriale di Comunità e lo siano anche rispetto alle indicazioni contenute nella programmazione comunale e quindi rispondano positivamente ad una specifica necessità di migliorare determinati contesti, con la realizzazione di servizi e con interventi mirati allo sviluppo socio economico del territorio.

Non si ravvisano incidenze negative sia in relazione alle dinamiche del rischio idrogeologico che rispetto ad eventuali conflitti con aree sensibili. Gli aspetti paesaggistici e territoriali non sono influenzati negativamente.

Già da una prima analisi e nel rispetto delle direttive provinciali, appare evidente che rispetto al alle previsioni introdotta, ma soprattutto alla loro tipologia, le varianti possano considerarsi esenti dalla necessità di verificare preventivamente gli effetti ambientali prodotti.

Ciò nonostante si evidenzia che gli interventi proposti, date le caratteristiche, comunque non determinano interferenze o impatti rilevanti sul sistema ambientale e sul paesaggio, specificando che tantomeno influiscono in maniera significativa sulla percezione dei luoghi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La variante al PRG di Fierozzo rientra dunque nella normale gestione delle esigenze urbanistiche della comunità locale e può essere valutata pienamente coerente con le linee e gli indirizzi imposti dal vigente Piano urbanistico provinciale e dal Piano territoriale della Comunità – PTC. Essa risulta coerente con le disposizioni previste dal PRG vigente e non produce effetti significativi sui vincoli e i gradi di tutela rappresentati dal sistema della pianificazione sovraordinata.

Pertanto con la presente verifica si ritiene che la variante proposta, in considerazione della sua portata rispetto al quadro ambientale di riferimento non debba essere assoggettata ad ulteriore procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero di rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. modificato con D.P.P. 24 novembre 29-31/Leg..

Le conclusioni riportate nel presente documento, ovvero le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, sono assunte all'atto dell'adozione della variante da parte del consiglio comunale.

Il progettista
Arch. Paola Ricchi

Gennaio 2021